

**REGIONE SARDEGNA**

**ARES SARDEGNA – AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

\*\*\*\*\*

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA ARES SARDEGNA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI DI CUI ALL’ELENCO 2B DELL’ALLEGATO 5 AL DPCM 12.01.2017 NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ\*\*\*\*\*

**ALLEGATO SCHEMA CONVENZIONE**

L’anno ..... il giorno ..... del mese di.....

TRA

L’Azienda Regionale della Salute (ARES), C.F.03990570925 con sede legale in via Piero della Francesca, n. 1 Selargius, in seguito denominato “Ente” rappresentato dal dott. \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ in base alla delibera del Direttore Generale di Ares n. \_\_\_\_\_ divenuta esecutiva ai sensi di legge e

il sig \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, CF-PI \_\_\_\_\_ REA \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ (di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore”).

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione del Direttore Generale di Ares n. 230 del 28/09/2024 è stata indetta la gara per la fornitura di ausili protesici ex DPCM 12/01/2017, suddivisa in otto lotti, attraverso ricorso al "Sistema dinamico di acquisizione - fornitura di beni e servizi per la sanità fornito da Consip S.p.A. nell'ambito della categoria merceologica Ausili per la mobilità e per la casa".

-con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva

l'appalto alla Impresa/RTI \_\_\_\_\_, la quale è risultata aggiudicataria del lotto/i \_\_\_\_\_

e per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e i servizi oggetto della Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall'art. 94 D.lgs.36/2023 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione;

- il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Capitolato d'Oneri AS e relativi allegati e negli atti di gara definisce in modo adeguato e completo

l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

- la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per Ares Sardegna nei confronti del fornitore, rappresentando in ogni caso le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende sanitarie contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione;

Richiamati, quale parte essenziale ed integrante della presente Convenzione,

- il capitolo d'Oneri SA e i relativi allegati

-l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata in atti.

si conviene e si stipula quanto segue

#### **articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione;

#### **articolo 2 - Definizioni**

Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

-Atti di Gara: il Capitolato d'Oneri AS e relativi allegati nonché tutta la documentazione di gara relativa alla procedura per l'affidamento della fornitura di ausili per disabili di cui all'elenco 2B dell'allegato 5

al DPCM 12.01.2017 per le aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna.

-Amministrazioni/Aziende sanitarie: le Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura e presso le quali il Fornitore si impegna a prestare la fornitura ed i servizi richiesti;

-Convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

-Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli ordinativi di fornitura;

-Importo massimo spendibile: si intende il valore complessivo aggiudicato per ciascun lotto;

-Lettera ordine: il documento (i.e contratto) con il quale le Aziende Sanitarie impegnano il fornitore all'esecuzione della fornitura richiesta e che riporta i quantitativi, presunti, necessari per tutta la durata della fornitura, l'importo massimo complessivo, il cig derivato;

-NSO (Ordinativo di fornitura):il documento con il quale l'Amministrazione Contraente comunica di volta in volta al Fornitore, nei limiti dell'Importo della Fornitura indicato nella lettera ordine, la tipologia e il quantitativo dei prodotti richiesti.

### **articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile**

L'erogazione della fornitura e dei servizi connessi, oggetto della presente Convenzione, è regolata i) dall'ordinativo di fornitura, ii) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati iii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, dal codice civile.

### **articolo 4 - Oggetto della fornitura**

La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione e conclusione del contratto di fornitura di ausili per disabili descritti negli atti richiamati dal presente atto. Più specificamente, la presente Convenzione definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relative all'esecuzione della sopra citata fornitura di cui al lotto/ ai lotti \_\_\_\_\_.

Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni a fornire i beni protesici oggetto della gara, con le caratteristiche tecniche e di conformità

di cui allo SDPA aggiudicato con la \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nonché a prestare tutti i servizi accessori secondo le modalità indicate nel capitolato d'Oneri SA e relativi allegati, nell'offerta tecnica ed economica presentata, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a Euro \_\_\_\_\_,00, IVA esclusa (indicare l'importo massimo spendibile suddiviso tra i vari lotti aggiudicati dal fornitore).

La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni. Pertanto, nei confronti del Fornitore, l'obbligazione con ciascuna Amministrazione sorge solo a seguito della sottoscrizione della lettera ordine.

Si precisa che quantitativi stabiliti in gara, sono presunti e non tassativi per cui l'eventuale aggiudicazione di tutti o parte dei lotti oggetto della presente gara non impegna le Aziende Sanitarie ad emettere ordinativi di fornitura, in quanto gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità operative delle strutture interessate. L'aggiudicatario, pertanto, dovrà fornire solo le quantità richieste, senza sollevare eccezioni.

Per quanto attiene la quantità da fornire e la descrizione delle caratteristiche tecniche degli ausili protesici si rinvia a quanto disposto nel Capitolato d'Oneri SA e nei suoi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **articolo 5 - Utilizzo della Convenzione e conclusione delle lettere ordine**

Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di ordinativi di fornitura entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione stessa. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti di Fornitura si concludono con le Amministrazioni Contraenti con la semplice ricezione da parte del fornitore della lettera ordine.

Resta inteso che tutti i rapporti scaturenti dalla conclusione dei singoli contratti di fornitura saranno gestiti direttamente dalle singole amministrazioni contraenti, rimanendo esclusa qualsivoglia attività e/o responsabilità in capo ARES.

Nello specifico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono demandate alle amministrazioni contraenti le seguenti attività:

- la nomina dei rispettivi RUP e DEC;
- l'acquisizione dei CIG derivati;
- l'adozione dell'impegno di spesa;
- la creazione delle sub autorizzazioni di spesa;
- inoltre all'aggiudicatario della lettera ordine debitamente sottoscritta dall'Azienda fruitrice.
- l'inserimento del contratto sul gestionale AREAS;
- l'emissione degli NSO (ordinativi di fornitura);
- la liquidazione delle conseguenti fatture e quant'altro derivante dalla gestione del contratto di fornitura di cui alla presente Convenzione.

Il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza della lettera ordine. In caso di lettera ordine incompleta o errata sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione contraente e chiedere l'invio di una nuova lettera ordine che recepisca le opportune correzioni.

È fatto divieto all'Amministrazione Contraente, che ha in corso di esecuzione un Ordinativo di Fornitura, emettere un nuovo ordinativo prima dell'esaurimento del precedente; pertanto l'Ordinativo di Fornitura emesso da una Amministrazione contraente nel corso di validità ed efficacia di un preesistente Ordinativo di Fornitura, dalla stessa emesso, dovrà essere rifiutato e l'importo oggetto di tale Ordinativo non verrà conteggiato nell'Importo Massimo Contrattuale. In tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e comunicare il rifiuto dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

Ove il Fornitore intenda non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'Amministrazione legittimata ad utilizzare la presente

Convenzione ovvero abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura oltre la concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo informare l'ente spiegando le ragioni del rifiuto.

#### **articolo 6 - Durata**

Per durata della Convenzione si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l'invio da parte dell'Amministrazione Contraente delle lettere ordine relative alla presente Convenzione, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei contratti di fornitura e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.

Fermo restando l'importo massimo spendibile indicato all'articolo 4 della presente Convenzione, la stessa ha una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dall'invio della lettera ordine debitamente sottoscritta. La stazione appaltante si riserva di prorogare i contratti per una durata massima pari di 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto

Il singolo contratto di fornitura, attuativo della Convenzione, ha durata pari alla durata della Convenzione stessa, conseguentemente, non potranno essere emesse lettere ordine (i.e contratti di fornitura) con data successiva alla scadenza della Convenzione o all'esaurimento degli importi indicati nella lettera ordine.

È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli contratti di fornitura. È possibile il rinnovo della Convenzione – su comunicazione scritta da parte di Ares Sardegna – qualora alla scadenza non sia esaurito l'importo massimo spendibile.

#### **articolo 7- Condizioni della fornitura e limitazione delle responsabilità**

I beni devono corrispondere alle tipologie, descrizioni e caratteristiche tecniche indicate in gara e alle norme di legge e di regolamento vigente che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Tutti i prodotti devono essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un sicuro funzionamento.

Non sono ammesse variazioni da parte del Fornitore. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle

attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o delle singole lettere ordine.

Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa e/o quantitativa, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire detti prodotti con beni conformi ed idonei. L'esecuzione di ciascun ordinativo deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente e salva la sopravvenienza di indisponibilità temporanea dei prodotti di cui al successivo Articolo 8.

#### **articolo 8 - Indisponibilità della Fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica**

Qualora, durante il periodo di validità della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, il Fornitore non sia più in grado di garantire la fornitura può proporre all'Amministrazione Contraente la sostituzione dei beni aggiudicati con prodotti nuovi, di nuova immissione sul mercato, che presentino caratteristiche migliorative. Tale sostituzione è possibile solo mantenendo le condizioni stabilite nella gara e solo previo nulla osta di ARES SARDEGNA. In difetto, in caso di eventuali inadempimenti da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente provvederà ad inviare la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento al Fornitore ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di esito negativo delle verifiche relative ai prodotti offerti/servizi in sostituzione e laddove il Fornitore non sia in grado di garantire la disponibilità del/i prodotto/i del/i servizio/i o per il quale si richiede la sostituzione, come previsto, ARES si riserva la facoltà di dichiarare risolta, anche solo in parte, la Convenzione e, del pari, la singola Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il singolo Contratto di Fornitura, ai sensi del successivo Articolo 14.

Si precisa che l'offerta di un prodotto migliorativo in sostituzione del prodotto oggetto di contratto è configurabile purché rispettoso delle seguenti condizioni:

1. si proponga la sostituzione del dispositivo aggiudicato, specificandone i motivi e si fornisca la documentazione necessaria a verificare, in modo agevole, che tutte le funzioni e i requisiti (nessuno escluso) siano uguali al modello offerto in gara, evidenziando le caratteristiche superiori.

2. il Fornitore presenti per il nuovo dispositivo, tutta la documentazione prevista negli atti di gara per la valutazione dei prodotti offerti;

3. il dispositivo offerto in sostituzione rispetti i requisiti tecnici e le indicazioni d'uso descritti nel Lotto di gara e caratteristiche migliorative rispetto a quelli aggiudicati in precedenza;

4. non intacchi profili di concorrenza;

5. i dispositivi offerti in sostituzione non si sovrappongano ad altre tipologie di dispositivi presenti in gara;

6. i dispositivi offerti in sostituzione siano offerti a condizioni economiche non superiori a quelle del dispositivo precedentemente aggiudicato;

7. il Fornitore sia disponibile ad inviare campionatura, qualora fosse ritenuto necessario, secondo le modalità che verranno concordate.

Resta inteso che l'Azienda ha facoltà di accettare o meno il dispositivo offerto in sostituzione previa valutazione dei motivi che hanno indotto la richiesta di sostituzione e della congruità della documentazione presentata, di verificare che tutti i requisiti (nessuno escluso) siano uguali o superiori rispetto a quelli del dispositivo offerto in gara e che il nuovo dispositivo medico sia ritenuto adeguato alle esigenze degli utilizzatori.

#### **articolo 9 - Corrispettivi**

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione contraente in forza delle lettere ordine sono calcolati sulla base dei prezzi unitari dei beni in virtù dei quantitativi richiesti dall'Amministrazione e delle modalità di consegna. Tali corrispettivi sono riportati negli atti di gara



richiamati dalla presente Convenzione.

I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi dei servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. I prezzi si intendono fissi per tutto il periodo di durata della Convenzione, anche prorogata, e della singola lettera ordine; qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle forniture oggetto del contratto stesso superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento dell'eccedenza della variazione percentuale dell'indice di riferimento rispetto alla predetta soglia del cinque per cento, in relazione alle sole prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del D.Lgs 36/2023 si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: precisamente, la variazione verrà calcolata sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria per il settore produttivo di riferimento, oppure, qualora i predetti dati non siano disponibili, la variazione verrà determinata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. indice FOI).

#### **articolo 10 - Fatturazione e pagamenti**

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione contraente, sulla base delle fatture emesse dal Fornitore, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente atto.

Ciascuna fattura emessa deve indicare: l'azienda destinataria dei beni, il riferimento alla presente Convenzione, il CIG derivato, l'ordinativo di fornitura, il luogo di consegna, il numero del documento di trasporto, la descrizione (codice articolo /nome commerciale/tipologia), le quantità e relativi prezzi.

#### **articolo 11-Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli ordinativi di fornitura.

In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore:

a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è il n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ BANCA: \_\_\_\_\_ IBAN: \_\_\_\_\_

b) si impegna a comunicare ad ARES entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti e le persone delegate ad operare sul conto corrente;

c) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;

d) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad ARES ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Cagliari, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L.136/2010, dichiara che sul conto corrente predetto sono

delegati ad operare i seguenti dipendenti:

- dott./Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ ;

- dott./Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ ;

entrambi domiciliati per la carica presso l'impresa.....

meglio generalizzata in comparsa.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13

agosto 2010, n. 136.

#### **articolo 12 - Obbligazioni del fornitore**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli

oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei Servizi Connessi

oggetto della Convenzione, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per

un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore,

nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della Convenzione,

impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARES e/o l'Amministrazione Contraente da

tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella Convenzione e negli

atti di gara, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o delle singole lettere ordine

(contratti), restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere

unicamente il contratto da essa emesso con l'invio della lettera ordine.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra,

anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico

del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non

potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell' Amministrazione

Contraente, o, comunque, di ARES, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo

Fornitore ogni relativa alea.

### **articolo 13 - Verifiche e Penali per il ritardo**

Ogni singola ASL aderente ha in carico tutte le funzioni di esecuzione e controllo delle forniture oggetto dell'appalto.

La verifica sul regolare adempimento delle condizioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario sarà svolta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114 e seguenti del D.lgs. 36/2023..Per tutta la durata del Contratto, l' Azienda Sanitaria, anche tramite terzi da essa incaricati, ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con quelli offerti dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi descritti negli atti di gara e nell'offerta presentata, comprese le verifiche sul servizio offerto. A tal fine il Fornitore si obbliga a prestare la propria fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati. Tali attività di verifica devono essere comunque sempre contestate in forma scritta mediante posta elettronica certificata (PEC).

La mancata rispondenza tra requisiti tecnici dei Prodotti consegnati con quelli descritti nell'Offerta del Fornitore dà luogo all'attivazione delle pratiche di reso/sostituzione/acquisto in danno dei Prodotti.

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate. La presente convenzione prevede l'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto e delle prestazioni contrattuali. Spetta alla singola amministrazione contraente interessata procedere alla rilevazione e alla contestazione delle penali.

Nel caso di ritardi rispetto al termine previsto per la consegna di quanto oggetto di fornitura, o ritardi per la sostituzione del bene/i o di parti di questo/i risultate difettose nel momento delle verifiche di accettazione dello stesso o in caso di ritardi nell'esecuzione del servizio di assistenza tecnica durante il

periodo di garanzia, e ciò comporti l'impossibilità di utilizzo del bene/i per l'uso previsto, saranno applicate le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione: addebito della penale in misura percentuale dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno consecutivo di ritardo. Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale: ove le penali superino tale ammontare ARES SARDEGNA avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

#### **articolo 14 - Risoluzione**

Ogni singola ASL aderente, informata la stazione appaltante ARES, può risolvere il contratto con l'operatore economico, ai sensi dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023 e dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del D. Lgs 36/2023 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa, qualora nei confronti dello stesso sia intervenuto un provvedimento definitivo, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 98 decreto legislativo n. 36/2023.

L'Azienda appaltante può procedere, di diritto, ex art.1456 c.c., alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta affidataria, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
- se vi sia stata cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione della fornitura;
- in caso di gravi e ripetute negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità della fornitura, quali a titolo di esempio non esaustivo delle tipologie, l'interruzione della fornitura, l'inosservanza delle norme di legge e/o di regolamento che ne disciplinano l'esecuzione, ecc.;
- grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida;

- inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo;
  - se si sia riscontrata la non rispondenza dei beni alle caratteristiche indicate negli atti di gara, ovvero nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali;
  - se vi sia stata frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
  - quando a carico di alcuno degli amministratori della Ditta aggiudicataria sia stato avviato un procedimento penale per frode, per delitti finanziari o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale e/o per violazione delle norme sugli appalti;
  - nel caso di inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, norme igienico-sanitarie;
- L'esercizio del diritto di risoluzione del contratto, sarà formalmente comunicato all'aggiudicatario mediante diffida a mezzo PEC.
- La risoluzione anticipata del contratto, per causa imputabile all'Aggiudicatario, comporta l'incameramento della cauzione definitiva, salva ogni altra azione che sia la ASL che ARES Sardegna stessa ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, compresa l'azione per il risarcimento del maggior danno. In tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti giurisdizionali resi in qualsiasi grado di giudizio, il contratto sia dichiarato nullo, caducato o debbano cessarne in qualsiasi modo gli effetti giuridici, la Ditta aggiudicataria ha diritto esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese a favore della Stazione Appaltante, senza poter reclamare, a qualsiasi titolo, indennizzi o risarcimenti di ogni sorta, che devono pertanto intendersi rinunciati.
- Ai sensi dell'art. 124 del Codice, la risoluzione dà altresì il diritto di affidare a terzi l'esecuzione della fornitura restante, in danno dell'Appaltatore decaduto, con addebito a quest'ultimo degli eventuali costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto. L'affidamento avverrà alle medesime

condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede in offerta.

#### **articolo 15 – Recesso**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ARES SARDEGNA nell'interesse degli Enti del SSR, ha diritto, ai sensi dell'articolo 123 del Codice, di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni e delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore mediante Pec, decorsi i quali la stazione appaltante verifica la regolarità delle forniture.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per gli Enti contraenti.

ARES SARDEGNA potrà recedere anticipatamente dalla convenzione, qualora sia per Ares che per Enti aderenti intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi dell'appalto o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Qualora ARES receda dalla Convenzione non potranno essere emesse lettere ordine e la singola Amministrazione Contraente potrà a sua volta recedere dalla singola lettera ordine già emessa, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

#### **articolo 16 - Cauzione definitiva**

Ai fini della stipula della presente Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura (lettere ordine), il Fornitore ha prestato cauzione definitiva a favore di Ares Sardegna / Aziende contraenti sopra elencate -

sotto forma ..... N. .... rilasciata .....

(con sede legale in ....., Via ....., C.F. ....)

.....) per un importo pari a € ..... per il lotto/

i lotti sopra indicato/i, alle condizioni e modalità stabilite nella gara di cui alle premesse. La cauzione

definitiva è prestata per le finalità di cui all'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, la

cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è

prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle amministrazioni Contraenti e di ARES, e, pertanto,

resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o ARES hanno diritto di rivalersi

direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 13. La

garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla

completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura. Pertanto, la

garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di

eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente e/o di ARES, per quanto di ragione, verso il Fornitore,

a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In particolare, poiché la garanzia è in favore delle Amministrazioni Contraenti e di ARES, quest'ultima

potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento)

dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente

alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di una comunicazione di ARES, di un

documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da ARES a seguito

della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dalla singola

Amministrazione Contraente relativamente ai singoli contratti (Lettere ordine) ovvero, in assenza dei

certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture

quietanzate relative alle singole lettere ordine (contratti).

In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto

dal comma 8 dell'art.117 del D.lgs. 36/2023; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto



previsto dal comma 9 dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARES. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, ARES dichiarerà risolta la Convenzione e, del pari, la singola Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Fornitura, ai sensi dell'Articolo 14.

#### **articolo 17 - Trasparenza**

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione e dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa.

Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

#### **articolo 18 - Responsabile della Fornitura**

Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel sig ..... il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti di ARES Sardegna, nonché di ciascuna Amministrazione contraente.

Di seguito i dati di contatto del Responsabile del Servizio: numero telefonico ..... indirizzo e-mail .....PEC.....

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione ad Ares Sardegna nonché a ciascuna Amministrazione contraente.

#### **articolo 19 - Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e ARES Sardegna è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

#### **articolo 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento”), dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Ares Sardegna, nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR 2016/679, tratta i dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell’interessato. I dati personali sono trattati per le finalità indicate nella convenzione.

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, in corso, da instaurare o cessati.

Il Responsabile della Protezione dei Dati di ARES è la società Karanoa S.r.l. mobile 334 5344282 - dpo.ares@aressardegna.it (referente Avv. Giacomo Crovetto 340 0698849).

#### **articolo 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale. Il presente contratto non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a taxa fissa ai sensi

della vigente normativa.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

#### **articolo 22 - Rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

#### **articolo 23 - Domicilio delle parti**

Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, ARES Sardegna e l'impresa eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente Convenzione.

#### **articolo 24 - Allegati**

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, il Capitolato d'Oneri AS e relativi allegati, l'offerta tecnica ed economica presentata in gara, i documenti di gara tutti.

Si allega altresì alla presente l'informativa ARES sul trattamento dei dati personali relativamente alle gare d'appalto ed altre procedure di acquisizione di beni, lavori e servizi, approvato con la determina Ares n. 292 del 15.11.2024.

#### **articolo 25 - Clausola finale**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto

scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli

Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi

di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso

rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della

prescrizione. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le

parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o

integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con

essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione

prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti

manifestata per iscritto.

Lì \_\_\_\_\_

Per ARES Sardegna

(F.to digitalmente) \_\_\_\_\_

Per il Fornitore

(F.to digitalmente) \_\_\_\_\_

#### **ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, dichiara di

avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi

richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara altresì di accettare

tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto

con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di

seguito elencate: Articolo 4 - Oggetto della fornitura, Articolo 9 – Corrispettivi, Articolo 10 - Fatturazione

e pagamenti, Articolo 12 - Obbligazioni del fornitore, Articolo 13 - Verifiche e Penali, Articolo 16 -

Cauzione definitiva, Articolo 19 - Foro competente, Articolo 20 - Trattamento dei dati, consenso al

trattamento .

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì \_\_\_\_\_

il Fornitore

(F.to digitalmente) \_\_\_\_\_

L'atto consta di \_21 (VENTUNO ) pagine